



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **249** di Registro

Seduta del 15-07-2025 svoltasi dalle ore 12:15 alle ore 13:50

Il Presidente: Sindaco Alessandro Rapinese

Il Segretario Generale: Dott.ssa Roberta Beltrame.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Presente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
BODERO MACCABEO CHIARA	ASSESSORE	Presente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Assente

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE A LEGISLAZIONE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 DI SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021;
- a seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024, con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30.04.2025, si rende necessario l'aggiornamento delle capacità assunzionali a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;

Richiamati, per quanto sopra, i contenuti delle seguenti deliberazioni delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti:

- per la Lombardia, n. 74/2020/PAR: "[...] Com'è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell'ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio *tempus regit actum*, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento [...] Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)". Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR [...]",

- per l'Emilia-Romagna, n. 55/2020/PAR: "[...] Il piano triennale del fabbisogno di personale, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, rappresenta uno strumento di rilevazione delle esigenze dell'amministrazione che si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze dell'ente. Essendo il piano triennale strumento programmatico distinto dalla procedura assunzionale vera e propria, ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova normativa non è il piano triennale per l'assunzione di personale ma l'adozione della stessa

procedura di reclutamento del personale [...] Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020 [...] Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’ “ultimo rendiconto della gestione approvato” – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione”[...];

- per la Toscana, n. 61/2020/PAR: “[...] Anzitutto, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come “atto di programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un’attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell’ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo [...]”;

Visto, altresì, l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede:

- ai commi da 1 a 3:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190 (l’art. 10, comma 11-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.

14 ha disposto che: "Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023");

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

[...] c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";

- al comma 5, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";

- al comma 6, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";

- al comma 7: "In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";

- al comma 8: "All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [...].

Dato atto che, per quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, previa intesa in Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281:

- con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, di cui, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022;
- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, 30 giugno 2022, n. 132, è stato approvato il *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2022;

Rilevato che:

- il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81, stabilisce:
 - all'art. 1, comma 1, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione, tra gli altri, degli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in quanto assorbito nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - all'art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
 - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, 30 giugno 2022, n. 132, prevede:
 - all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale e per quanto rilevante ai fini del presente provvedimento all'art. 4, e dall'Allegato *“Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche”*, Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano e Sottosezione di programmazione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale che *“[...] indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:*
- 1) *la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;*
 - 2) *la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;*
 - 3) *le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;*

4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;

5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali”;

▪ all'art. 2, comma 2: “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;

▪ all'art. 7, comma 1: “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

▪ all'art. 8, comma 2: “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

Considerato che il documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento modifica e integra il contenuto della “Sezione 3. Organizzazione e capitale umano”, “Sottosezione di programmazione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO), con aggiornamento delle capacità assunzionali a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, di seguito all'approvazione del Rendiconto della Gestione 2024;

Dato atto che, dell'adozione del presente provvedimento, è stata resa informativa alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 e dall'art. 4, comma 5, del CCNL Area Funzioni Locali 16.07.2024, con comunicazione P.G. n. 121922 in data 2 luglio 2025;

Rilevato che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 “[...] gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Direttore del Settore “Risorse Finanziarie - Società Partecipate e Provveditorato - Organizzazione e Risorse Umane”,
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Direttore dell'Area Economica;
- dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto;

Visto altresì il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, P.G. n. 120934 in data 1° luglio 2025;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, a seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024, con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30.04.2025:
 - all'aggiornamento delle capacità assunzionali a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;
 - alla modifica e integrazione della “Sezione 3. Organizzazione e capitale umano”, “Sottosezione di programmazione 3.3. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 30.01.2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare al Direttore del Settore “Risorse Finanziarie - Società Partecipate e Provveditorato - Organizzazione e Risorse Umane”, l'attuazione delle relative azioni assunzionali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine dell'integrazione dell'allegato, parte integrante e sostanziale, all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nonché della conseguente attuazione della relativa programmazione assunzionale.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Rapinese

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE A LEGISLAZIONE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 DI SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **Regolarità tecnica** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 26-06-2025

II DIRETTORE
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE A
LEGISLAZIONE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N.
34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 DI SEGUITO
ALLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3.
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI
PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2025/2027**

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **coerenza con i documenti di programmazione** (art. 14, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

Sede, 26-06-2025

IL DIRETTORE D'AREA
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE A LEGISLAZIONE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 DI SEGUITO ALLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione in ordine alla **Regolarita' contabile** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 26-06-2025

II DIRETTORE
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE A
LEGISLAZIONE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N.
34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 DI SEGUITO
ALLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3.
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI
PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2025/2027**

Parere **Favorevole** alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale.

Sede, 26-06-2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249 Registro Deliberazioni del 15-07-2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE A LEGISLAZIONE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 58/2019 DI SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-07-2025 al 30-07-2025, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 dello stesso Decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva il 15-07-2025

- [..] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*
